

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25213-2016 proposto da:

FALLIMENTO ORTOPIÙ S.R.L., rappresentato e difeso
dall'Avvocato _____ per procura in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

CREDITO SICILIANO S.P.A., in persona della mandataria Cerved
Credit Management s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocato
_____ per procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA depositato in
28/9/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell'11/12/2023 dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO;

Rilevato che:

il ricorso pone la questione se, nell'opposizione allo stato
passivo, il ricorrente, a fronte della difesa con la quale il curatore
opposto ha dedotto per la prima volta nella comparsa di

costituzione la mancanza di prova della titolarità in capo allo stesso del credito controverso, abbia o meno la facoltà di ottenere un termine per controdedurre e per depositare in giudizio, al fine di fornire detta prova, documenti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già prodotti nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2°, n. 4, l.fall.;
che la questione è meritevole di approfondimento

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, per la sua rimessione alla pubblica udienza.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima